PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6167 di Mercoledì 07 ottobre 2026

Interpello 3/2026: chiarimenti su videoterminalisti e luoghi di lavoro

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito dell'Unione sindacale di base sull'applicazione della normativa in materia di videoterminalisti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per gli agenti di stazione di una metropolitana.

Roma, 7 Ott ? Sono stati tanti, in questi anni, i temi trattati e le risposte fornite dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Commissione che risponde, secondo l'articolo 12, ai '*quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro*' e fornisce risposte che '*costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza*'.

Un recente interpello affronta un tema nuovo e offre chiarimenti sull'applicazione del **D.Lgs. 81/2008** (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ai lavoratori videoterminalisti, il cui numero è cresciuto negli ultimi anni per effetto dell' evoluzione digitale e dei mutamenti organizzativi.

Prima di esaminare il nuovo interpello, ricordiamo che il Testo Unico dedica ai videoterminalisti e alle attrezzature munite di videoterminale l'intero **Titolo VII**.

Come evidenzia lo stesso interpello, il Titolo VII, intitolato "***Attrezzature munite di videoterminali***", contiene indicazioni su:

- Capo I "**Disposizioni generali**" (articoli 172 e 173),
- Capo II "**Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**" (articoli 174, 175, 176 e 177)
- Capo III "**Sanzioni**" (articoli 178 e 179). L'ultimo articolo è stato abrogato dall'art. 96 del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Nel presentare il nuovo **interpello 3/2026** l'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- L'interpello 3/2026 e il quesito della USB Lavoro Privato
- L'interpello 3/2026 e le premesse della Commissione
- L'interpello 3/2026 e la risposta della Commissione Interpelli

Pubblicità

L'interpello 3/2026 e il quesito della USB Lavoro Privato

Presentiamo dunque il nuovo **Interpello n. 3/2026** che, pubblicato l'1 ottobre 2026, ha per oggetto "**Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all''Applicazione della normativa in materia di videoterminalisti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per gli agenti di stazione ANM METROPOLITANA DI NAPOLI.' Seduta della Commissione del 24 settembre 2026**".

A inviare il quesito alla Commissione Interpelli è stato l' USB Lavoro Privato (Unione sindacale di base) che ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai seguenti quesiti:

- '*se gli agenti di stazione, svolgendo tali mansioni, possano essere qualificati come "videoterminalisti" ai sensi dell'art. 173 D.Lgs. 81/2008 e, in tal caso, se la relativa disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba essere applicata loro, comprese le previsioni riguardanti i rischi derivanti dall'uso prolungato di videoterminali, le pause obbligatorie, le visite mediche*';
- '*se agli Agenti di Stazione che operano all'interno dei Banchi Agenti presenti nei mezzanini delle stazioni debba essere applicata la normativa di riferimento D.Lgs. 81/08 ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO, con particolare riferimento ai limiti di altezza dei locali, normalmente di 3 metri, cubatura di 10mc/lavoratore e superficie di 2,00 mq/lavoratore*'

E, '*di contro*', si chiede '*di evidenziare quale sia l'altezza ritenuta "accettabile" dalla Commissione per i locali ad essi destinati secondo la particolarità del lavoro svolto in termini di Altezza netta, cubatura e superficie*'.

L'interpello 3/2026 e le premesse della Commissione

Le premesse della Commissione fanno, come sempre, particolare - in questo caso, esclusivo ? riferimento alle indicazioni del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

L'interpello ricorda che, con riferimento al D.Lgs. 81/2008:

- l'**articolo 62** (**Definizioni**) - Titolo II **Luoghi di lavoro** - dispone che "*(...) si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro*";
- l'**articolo 63** (**Requisiti di salute e di sicurezza**) al comma 1, sancisce che "*i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti di cui all'Allegato IV*".

La Commissione poi si sofferma sull'**articolo 173** del Titolo VII dedicato ai videoterminali.

In questo caso si ricorda che l'**articolo 173** (**Definizioni**) al comma 1, lettera a), stabilisce che si intende per "*videoterminale*" "*uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato*". E il medesimo articolo al comma 1, lettera c), statuisce che si intende per "*lavoratore*" "*il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175*".

L'interpello che, ricorda anche la struttura del Titolo VII, si sofferma poi sull'**Allegato IV** "**Requisiti dei luoghi di lavoro**" del Testo Unico.

Si indica che l'**Allegato IV** al punto 1 "**Ambienti di lavoro**", in particolare al punto 1.2.4 dispone che "*Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati*" e al punto 1.2.5 prevede che "*Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente*".

L'interpello 3/2026 e la risposta della Commissione Interpelli

Anche in questa risposta all'USB Lavoro Privato ? come spesso premesso alle parti conclusive degli interpelli - la Commissione ritiene opportuno ricordare come sia tenuta, ai sensi del Testo Unico, a "fornire chiarimenti unicamente in ordine a '*quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro*' e non a non a "pronunciarsi su specifiche fattispecie concrete".

Detto questo, la Commissione evidenzia che, ai sensi dell'articolo 173, comma 1, lettera c), del Testo Unico (TU) "**rientra nell'ambito di applicazione del Titolo VII il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali**, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175".

E dunque, laddove ricorrano tali presupposti, "trovano applicazione le relative disposizioni, **indipendentemente dalla tipologia dell'attività svolta o dalla natura delle immagini visualizzate**".

Riguardo, invece, alla richiesta di chiarimenti concernente i requisiti dei locali destinati a postazioni di controllo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 62 TU, "i **luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva**, nonché ogni altro **luogo di pertinenza** della medesima accessibile al lavoratore nell'ambito della propria attività, rientrano nella nozione di luogo di lavoro, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II e all'Allegato IV" del Testo Unico con particolare "riferimento ai **requisiti** concernenti altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima, nonché alle previsioni di cui ai richiamati punti 1.2.4. e 1.2.5 del medesimo Allegato".

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all''Applicazione della normativa in materia di videoterminalisti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per gli agenti di stazione ANM METROPOLITANA DI NAPOLI.' ? pubblicazione 01 ottobre 2026 - Seduta della Commissione del 24 settembre 2026.

Licenza Creative Commons
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it